



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 31/03/2020

FATTO

Parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuti i seguenti 4 contratti di prestito personale:

- in data 6.04.2011, il contratto di prestito personale n. ***739 con un importo finanziato di € 3.234,00, da restituirsi in 18 rate mensili di € 199,48 ciascuno, estinto anticipatamente al 15.10.2011, con 6 rate scadute;
- in data 11.10.2011, il contratto di prestito personale n. ***801 con un importo finanziato di € 3.930,00, da restituirsi in 24 rate mensili di € 189,16 ciascuno, estinto anticipatamente al 15.11.2012, con 12 rate scadute;
- in data 16.10.2012, il contratto di prestito personale n. ***989 con un importo finanziato di € 8.931,74, da restituirsi in 54 rate mensili di € 226,84 ciascuno, estinto anticipatamente al 15.11.2014, con 24 rate scadute;
- in data 16.10.2014, il contratto di prestito personale n. ***077 con un importo finanziato di € 8.930,14, da restituirsi in 42 rate mensili di € 268,99 ciascuno, estinto anticipatamente al 30.12.2015, con 14 rate scadute.

La parte ricorrente, presentato infruttuosamente il reclamo in data 18.9.2019 per la restituzione degli oneri non goduti, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto al rimborso



delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per complessivi per complessivi 1.424,83 euro, di cui € 156,00 per il contratto n. ***739, € 165,00 per il contratto n. ***801, € 516,68 per il contratto n. ***989 ed € 587,15 per il contratto n. ***077, oltre agli interessi e spese legali.

L'intermediario conferma i fatti esposti dal ricorrente, precisando che:

- parte ricorrente *“ha scelto di aderire facoltativamente alle Polizze assicurative”* sottoscritte al momento della stipula di tutti e quattro i prestiti personali in esame;
- per quanto concerne la richiesta di rimborso dei *premi assicurativi*, le compagnie assicurative, interessate a seguito del reclamo del ricorrente, hanno dato riscontro negativo alle richieste di rimborso (all. 5 e 6 alle controdeduzioni) in quanto:
 - la richiesta di rimborso del premio relativo alle polizze CL/11/050 stipulate con i prestiti personali n.***739 e n.***801 è stata *“avanzata successivamente alla naturale scadenza della polizza – non connessa - ...avendo la stessa espletato integralmente la sua funzione di garanzia”*;
 - le polizze n. 22584 *“Personal Protection”* stipulate con i contratti n. ***739, n.***801 e n.***989 e la polizza n. 30488 *“Medical Protection”* stipulata con il contratto n. ***077 non attengono *“nemmeno indirettamente alla protezione del credito e non [sono] connesse al finanziamento, avendo natura di polizza sanitaria”*;
 - per quanto riguarda la polizza n. CL/11/043, si è già *“provveduto in data 4.02.2016 al rimborso in favore del ricorrente dell'importo di € 161,70, quale quota di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione del finanziamento e la sua scadenza originaria, al netto delle spese sostenute per il rimborso stesso, pari ad € 40,00”*;
- le polizze assicurative CL/11/050, le polizze n. 22584 *“Personal Protection”* e la polizza n. 30488 *“Medical Protection”* non hanno funzione di copertura del credito e non prevedono un indennizzo parametrato al debito residuo, pertanto *“l'estinzione del rapporto di credito non ha determinato la cessazione del rischio e quindi il venir meno dei servizi accessori, ...ne deriva pertanto l'insussistenza del diritto alla ripetizione della quota parte dei premi assicurativi”* (in tal senso, cita alcune decisioni dei Collegi ABF, tra le quali la decisione n. 12263/2018 del Collegio di Bologna);
- il rimborso della quota parte del premio assicurativo relativo alla polizza n. CL/11/043, pari a € 161,70 collegata al prestito n.***077, è avvenuto secondo quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni generali di assicurazione (all. 7 alle controdeduzioni);
- per quanto concerne la richiesta di rimborso delle *commissioni finanziarie*, queste non sono dovute in quanto maturano interamente al momento del perfezionamento del contratto;
- per quanto concerne la richiesta di spese legali, è infondata in quanto avvalersi *“dell'assistenza di un professionista costituisce una libera scelta del medesimo, non prevedendo il presente procedimento alcun obbligo al riguardo”*.

In conclusione, parte ricorrente, chiede all'ABF quanto segue:



Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca:

- 1 - Il rimborso degli oneri non goduti netti pari ad € 1.424,83 così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto.
- 2 - La refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente.
- 3 - La refusione del contributo di 20,00 € relativo alle spese per la procedura
- 4 - Il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo

Parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle spese e agli oneri non maturati risulta riferita alle voci dei premi assicurativi di tutti e quattro i contratti in esame nonché a quelle delle commissioni finanziarie applicate nei contratti n.***801, n.***989 e n.***077.

Le parti concordano nel ritenere che:

- il prestito n. *** 739 è stato estinto anticipatamente al 16/10/2011, decorsa la 6^a rata sulle 18 originariamente previste (dato così ricavato dai conteggi estintivi: importo totale rate in scadenza detratte le spese di incasso (2.417,76-24,00)/importo rata 199,48= rate residue 12);
- il prestito n. *** 801 è stato estinto anticipatamente al 15.11.2012, decorsa la 12^a rata sulle 24 originariamente previste;
- il prestito n. *** 989 è stato estinto anticipatamente al 15.11.2014, decorsa la 24^a rata sulle 54 originariamente previste;
- il prestito n. *** 077 è stato estinto anticipatamente al 30.12.2015, decorsa la 14^a rata sulle 42 originariamente previste.

La "commissione finanziaria", applicata nei contratti n.***801, n.***989 e n.***077, è descritta nella Legenda in calce a tutti e tre i contratti.

La descrizione delle attività remunerate con tale voce, riconducibili a quelle di istruttoria della pratica, fanno ritenere tale voce di natura *up front*.

In merito alla sua rimborsabilità, va premesso che la consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma



corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *“...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...”*, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la



norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).”

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio



debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Quanto al rimborso dei premi assicurativi non maturati, i Collegi arbitrali si sono ripetutamente espressi nel ritenere che il diritto al rimborso degli oneri assicurativi non goduti scaturisce solo qualora tra il contratto di finanziamento e la polizza sottoscritta sussista un rapporto di connessione.

Occorre quindi esaminare le coperture assicurative in oggetto al fine di accertare l'eventuale sussistenza di un collegamento negoziale con il finanziamento concesso dall'odierna convenuta e di riconoscere in tal caso il diritto al rimborso degli oneri assicurativi.

Per quel che riguarda le polizze n. CL/11/050, "Personal Protection" n. 22584 e "Medical Protection" n. 30488, entrambe le parti non hanno prodotto le condizioni assicurative di queste tre polizze, e non è pertanto possibile verificare se tale polizza fosse connessa al finanziamento.

La mancanza della prova del collegamento tra le polizze assicurative e i contratti di prestito in esame non permette di accertare il diritto del ricorrente al rimborso da parte dell'intermediario del premio assicurativo non goduto.

Quanto alla polizza n. CL/11/043, stipulata con il contratto n. ***077, l'intermediario ha prodotto il Fascicolo Informativo relativo alla Convenzione n. CL/11/043, con aggiornamento 16.6.2014 compatibile con la data di stipula del contratto (16.10.2014).

Le caratteristiche della polizza in questione fanno ritenere sussistente un rapporto di connessione con il contratto di prestito alla luce dell'oggetto della polizza, sottoscritta contestualmente al prestito; la durata della polizza è inoltre legata a quella del finanziamento e la prestazione assicurativa è legata al debito residuo del finanziamento.

La compagnia assicurativa ha comunicato di aver già provveduto al rimborso della quota parte del premio assicurativo, pari a € 161,70 collegata al prestito n.***077, secondo quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni generali di assicurazione. La predetta comunicazione è stata portata all'attenzione del ricorrente in occasione dell'invio delle controdeduzioni e che quest'ultimo in merito non ha fatto pervenire alcuna replica.

Alla luce di tutto ciò, e riconosciuta, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura *upfront* delle commissioni finanziarie in contesa, al ricorrente deve essere riconosciuta la loro restituzione secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (Collegio di Coordinamento, decisione n.26525/19).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quindi, nel caso qui in discussione la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto di quanto già restituito, nella misura di euro € 103,75, secondo la seguente ripartizione:

Contratto n. ***730	0,00
Contratto n. ***801	4,90
Contratto n. ***989	41,09
Contratto n. ***	57,76
Totale	103,75

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 103,75 (centotre/75), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI